



## **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Prot. n° 25/I/0001770*

*Roma, 23 febbraio 2006*

*Alla Associazione Bancaria Italiana  
p.zza del Gesù 49  
00186 – Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dall'ABI in materia di obbligo di comunicazione del superamento delle 48 ore settimanali (art. 4, D.Lgs. n. 66/2003).

L'Associazione Bancaria Italiana ha avanzato una richiesta di chiarimenti in merito alla disciplina sulla comunicazione del superamento delle 48 ore settimanali, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003. In particolare si chiede se, in attuazione di un accordo sindacale che stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi ai fini del calcolo dell'orario massimo settimanale, possa farsi decorrere tale periodo di riferimento, per ragioni di "*congruità temporale*", "*a far tempo dal corrente anno in ragione di un anno di calendario*". In altre parole l'Associazione chiede se sia possibile effettuare detta comunicazione fissando la scadenza del periodo di riferimento in corrispondenza della fine dell'anno in corso, sebbene l'accordo collettivo riporti la data del 12 febbraio 2005. In effetti, solo da tale data sarebbe possibile far decorrere il nuovo periodo di 12 mesi in riferimento al quale comunicare le settimane ed il numero dei lavoratori che hanno superato le 48 ore di lavoro settimanali, salvo che le parti collettive si siano accordate per un "effetto retroattivo" della previsione.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Ad avviso della Scrivente, ciò che va garantito è che, nel passaggio tra un periodo di riferimento di 4 mesi ed un periodo di riferimento più ampio, non restino “scoperte” alcune settimane che potrebbero essere oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003.

Ciò premesso, non sembrano esserci ostacoli a che il periodo annuale di riferimento decorra dal 1° gennaio di quest’anno, a condizione che le parti sociali integrino le previsioni contrattuali esplicitamente in tal senso, anche al fine di non creare incertezze in capo ai soggetti tenuti a vigilare sulla correttezza degli adempimenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(F.to. Mario Notaro)

**PP**

DP